



REGIONE
PIEMONTE

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
STRUTTURA TEMPORANEA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ZUT

AREA EX FIAT AVIO
VIA NIZZA 312 - 326 - TORINO
CODICE ANAGRAFE 1275
D.D. 324 DEL 24.12.2019 DELLA CITTÀ DI TORINO

**PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA
DELLE ACQUE DI FALDA**

FASE II
GESTIONE IMPIANTO FULL SCALE



PROGETTISTI

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE Ph.D.

Arch. Davide LEANZA

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

Data redazione: **18 AGOSTO 2020**
DATA REVISIONE: **11 APRILE 2021**

Codice elaborato:
GEST-POB2-R5-REV01

Scala elaborato: -

INDICE

PARTE I.....	2
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'APPALTO.....	2
ART. 1 - Oggetto dell'appalto.....	2
ART. 2 - Direttore dell'esecuzione del contratto.....	2
ART. 3 - Durata e Ammontare dell'appalto, importo contrattuale.....	2
ART. 4 - Descrizione sommaria del servizio.....	4
ART. 5 - Modalità e caratteristiche del servizio.....	5
ART. 6 - Condizioni dell'appalto.....	5
ART. 7 - Eccezioni dell'appaltatore.....	6
ART. 8 - Obblighi a carico dell'appaltatore.....	6
ART. 9 - Piano di Sicurezza e Coordinamento.....	7
ART. 10 - Osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti.....	8
ART. 11 - Documenti che fanno parte del contratto.....	9
ART. 12 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	9
ART. 13 - Garanzie e coperture assicurative.....	10
ART. 14 - Spese di contratto e accessorie - termine stipula contratto.....	12
ART. 15 - Anticipazione.....	13
ART. 16 - Scelta dell'appaltatore - subappalti.....	13
ART. 17 - Prescrizioni varie - obblighi dell'appaltatore.....	15
ART. 18 - Rappresentante tecnico dell'appaltatore.....	17
ART. 19 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	17
ART. 20 - Cessione del credito.....	18
ART. 21 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei servizi a misura e delle somministrazioni per opere in economia.....	18
ART. 22 - Mezzi provvisori.....	19
ART. 23 - Disciplina nei cantieri.....	19
ART. 24 - Custodia dei cantieri.....	20
ART. 25 - Trattamento e tutela dei lavoratori.....	20
ART. 26 - Consegna ed inizio attività.....	20
ART. 27 - Aumento e diminuzione dei servizi.....	21
ART. 28 - Sospensione del servizio e ripresa.....	21
ART. 29 - Penale per sospensione servizio o ritardo.....	22
ART. 30 - Norme di misurazione e valutazione.....	22
ART. 31 - Pagamenti in acconto.....	23
ART. 32 - Conto finale - rata di saldo.....	23
ART. 33 - Verifica di conformità del servizio, collaudi e garanzie.....	23
ART. 34 - Manutenzione delle opere fino al collaudo.....	24
ART. 35 - Danni di forza maggiore.....	24
ART. 36 - Definizione delle controversie.....	24
ART. 37 - Fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento.....	25
ART. 38 - Norme antinfortunistiche e richiami in materia di sicurezza.....	25
ART. 39 - Disposizioni anticorruzione.....	26
PARTE II.....	27
PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO.....	27
ART. 40 - Accettazione ed impiego dei materiali.....	27
ART. 41 - Progetto gestione impianto Full Scale - FASE II.....	28

PARTE I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto riguarda l'attività di bonifica di sito contaminato (Codice Anagrafe 1245) attraverso la gestione dell'impianto di iniezione di miscela riducente per l'abbattimento delle concentrazioni di CrVI (cromo esavalente) in falda e il monitoraggio della qualità dell'acqua, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Con l'affidamento del servizio di cui trattasi la Stazione Appaltante si propone di raggiungere le seguenti finalità:

1. Installazione impianto di miscelazione e iniezione composto detossificante
2. Collaudo e avvio impianto
3. Gestione impianto
4. Monitoraggio Fase II
5. Monitoraggio di collaudo

Si precisa che le attività del servizio rientrano nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., e sono soggette all'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), redatto dalla Stazione Appaltante.

ART. 2 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Per l'esecuzione del servizio la Stazione Appaltante nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) e i suoi collaboratori che costituiranno così l'ufficio di Direzione dell'esecuzione.

Il DEC potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare le attività da persona da designarsi a cui l'appaltatore sarà tenuto a far capo in sua assenza.

Il DEC avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli riterrà inaccettabili per non corrispondenza della qualità dei materiali con quanto indicato nel presente Capitolato, o difettosa esecuzione da parte dell'appaltatore, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'appaltatore che egli ritenga inadatti all'esecuzione del servizio od all'adempimento di mansioni che l'appaltatore intenda loro affidare.

Egli fornirà all'appaltatore, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento del servizio oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato o negli eventuali disegni di dettaglio, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente al DEC, o all'ufficio di Direzione dell'esecuzione, le opportune istruzioni in merito.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dal DEC.

Per quanto attiene all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla provvista dei materiali e alla sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto, si fa riferimento a quanto espressamente disciplinato negli articoli 16 e 17 del D.M. L.L.P.P. 145/2000 s.m.i. ed ai sensi del comma 3 dell'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 3 – Durata e Ammontare dell'appalto, importo contrattuale

L'attività avrà durata complessiva di 300 (trecento) giorni solari continuativi a decorrere dalla data di consegna del servizio, corrispondente alla Fase II, a cui si sommano 730 (settecentotrenta) giorni solari continuativi, corrispondenti alla fase di collaudo.

L'esecuzione del servizio avrà inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, ex art. 5 comma 1 del D.M. 49/2018, previa convocazione dell'appaltatore, o dall'esecuzione anticipata del servizio eventualmente autorizzata dalla Stazione Appaltante, ex art. 32, commi 9 e 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nei casi in cui il mancato inizio determini un grave danno all'interesse ed alla salute pubblica. Il DEC provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ed indica espressamente sul verbale di consegna del servizio le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio, nonché le attività da iniziare immediatamente.

L'inizio del servizio è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità.

La consegna del servizio, anche in via d'urgenza, avverrà secondo le modalità di legge con apposito verbale di consegna del servizio anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione. Le aree saranno pertanto nella disponibilità dell'appaltatore che procederà all'esecuzione del servizio secondo quanto previsto dal piano di cantierizzazione.

Le aree saranno pertanto nella disponibilità dell'appaltatore che procederà all'esecuzione dei servizi secondo quanto previsto dal piano di cantierizzazione.

Dalla data del verbale di consegna del servizio (definitiva nel caso di consegne parziali), decorreranno i termini contrattuali per l'esecuzione dello stesso.

Considerata l'imprevedibilità delle attività in oggetto, qualora si verificassero ad esempio le seguenti condizioni:

- a) presenza significativa di CrVI alla fine della Fase 2,
- b) in fase di collaudo non raggiungimento degli obiettivi di bonifica fissati dalla Conferenza dei Servizi per il CrVI in corrispondenza dei punti di conformità,
- c) eventuali richieste o condizioni imposte dalla Conferenza di Servizi,

la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., entro la scadenza del contratto e dopo verifica della qualità del servizio svolto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizio analogo mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore per un massimo di ulteriori 300 (trecento) giorni.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità, ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in via del tutto eventuale ed opzionale e previa insindacabile valutazione interna, di avvalersi della proroga tecnica del servizio alla scadenza del Contratto, nella misura strettamente necessaria alla conclusione delle procedure per l'eventuale individuazione di un nuovo contraente; in tal caso l'opzione sarà attuata mediante gli opportuni atti e provvedimenti per determinare l'importo del servizio, e l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante, ai sensi del già citato art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto, oneri fiscali esclusi, ammonta a:

€ 536.842,53 (euro cinquecentotrentaseimilaottocentoquarantadue/53)

ai quali si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 14.546,56 (euro quattordicimilacinquecentoquarantasei/56)

per un importo totale, oneri fiscali esclusi, di:

€ 551.389,09 (euro cinquecentocinquantunomilatrecentottantanove/09)

L'importo contrattuale sarà pari all'importo dell'appalto al netto del ribasso offerto, più gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e l'IVA di legge.

Qualora l'emergenza COVID e, conseguentemente, la necessità di adottare opportune misure precauzionali in relazione a tale situazione dovesse proseguire, sulla base di disposizioni

governative, sarà riconosciuta all'appaltatore una somma aggiuntiva quantificata indicativamente in € 16.800,00 (euro sedicimilaottocento/00) relativa agli oneri di sicurezza. Al momento della redazione del presente Capitolato le misure straordinarie hanno conclusione prevista, salvo proroghe, al 31/07/2020.

L'importo complessivo a base d'asta per l'eventuale affidamento del servizio analogo, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per un massimo di ulteriori 300 (trecento) giorni, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è stabilito in:

€ 512.034,16 (euro cinquecentododicimilatrentaquattro/16)

ai quali si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 3.082,92 (euro tremilaottantadue/92)

per un importo totale, oneri fiscali esclusi, di:

€ 515.117,08 (euro cinquecentoquindicimilacentodiciassette/08)

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità, in via del tutto eventuale ed opzionale e previa insindacabile valutazione interna, di avvalersi della proroga tecnica del servizio alla scadenza del Contratto, nella misura strettamente necessaria alla conclusione delle procedure per l'eventuale individuazione di un nuovo contraente; in tal caso l'opzione sarà attuata mediante gli opportuni atti e provvedimenti per determinare dell'importo del servizio, e l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante, ai sensi del già citato art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'importo presunto, a base d'asta, per tale eventuale proroga tecnica, è stato ipotizzato per un massimo di:

€ 256.017,08 (euro duecentocinquantaseimiladiciassette/08)

ai quali si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 1.541,46 (euro millecinquecentoquarantuno/46)

per un importo totale, oneri fiscali esclusi, di:

€ 257.558,54 (euro duecentocinquantasettemilacinquecentocinquantotto/54)

Pertanto, ai soli fini dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il valore stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e dell'eventuale proroga tecnica, ammonta a presunti:

€ 1.304.893,77 (euro unmilionetrecentoquattromilaottocentonovantatre/77) al lordo del ribasso offerto in sede di gara, ai quali si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 19.170,94 (euro diciannovemilacentosettanta/94)

per un importo totale, oneri fiscali esclusi, di:

€ 1.324.064,71 (euro unmilionetrecentoventiquattromilasessantaquattro/71)

ART. 4 - Descrizione sommaria del servizio

L'appaltatore dovrà compiere tutti quei servizi al fine di consentire l'attuazione della Fase II e della fase di collaudo, così come da Progetto di Gestione.

Le attività previste dal presente appalto dovranno essere effettuate dall'appaltatore attraverso i seguenti interventi operativi:

- Installazione impianto di miscelazione e iniezione composto detossificante

A seguito della Conferenza dei Servizi del 22.10.2019 e della D.D. n. 324 del 24.12.2019 della Città di Torino è necessaria l'installazione di un nuovo impianto di miscelazione e iniezione composto detossificante, da ubicarsi in area diversa rispetto all'attuale installazione. Per lo schema dell'impianto si rinvia alla relazione tecnica del progetto.

- Connessione impianto

A seguito dell'installazione del nuovo impianto sarà necessario connetterlo con la rete di collettamento che unisce il nuovo pozzo di approvvigionamento ed i piezometri della Fase II. La connessione avverrà tramite la giunzione idraulica delle tubazioni in polietilene ad alta densità

presenti nel pozzetto di raccordo ubicato nell'area del nuovo impianto di miscelazione. La connessione dovrà tenere conto della presenza del collegamento con il pozzo di approvvigionamento, della Linea 1 collegante i 10 nuovi piezometri e della Linea 2 collegante i piezometri esistenti che faranno parte dell'impianto full scale (NP6 e NP7). Inoltre si dovrà effettuare il collegamento elettrico dell'impianto al quadro elettrico esistente in situ.

- Controllo dell'impianto

A seguito delle connessioni dovrà essere effettuato il controllo complessivo delle funzionalità dell'impianto secondo le modalità previste nel progetto gestionale.

- Gestione dell'impianto e monitoraggio durante la Fase II

Durante la Fase II, avente durata complessiva di 10 mesi, dovrà essere gestito l'impianto e il monitoraggio così come previsto nel progetto gestionale.

Tutte le manutenzioni ordinarie, programmate, preventive, a guasto, a chiamata e straordinarie devono essere svolte senza penalizzare o rendere nocivo alla stazione e alla strumentazione.

L'appaltatore dovrà espletare il servizio con autonoma organizzazione, provvedendo a proprie spese al personale, a tutti i mezzi, attrezzature e prodotti necessari allo svolgimento del servizio salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel presente Capitolato.

La responsabilità della corretta esecuzione degli interventi è a carico dell'appaltatore.

ART. 5 – Modalità e caratteristiche del servizio

Le modalità e le principali caratteristiche del servizio da eseguire risultano dagli elementi descrittivi del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dai disegni e le relazioni che compongono il progetto gestionale.

ART. 6 – Condizioni dell'appalto

L'Amministrazione e la Direzione dell'esecuzione si riservano la insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti di grande o limitata entità che riterranno opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei servizi, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura all'infuori del pagamento dei servizi effettivamente eseguiti, da liquidarsi in base all'elenco prezzi con applicazione della variazione contrattuale.

L'appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni al servizio assunti in confronto alle previsioni contrattuali ed eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dell'esecuzione del contratto.

Delle varianti e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto del DEC, ciò anche nei casi in cui la Direzione dell'esecuzione stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione. L'appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei servizi aggiudicati, dipendenti dalla presenza negli immobili di personale degli uffici regionali.

ART. 7 – Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall'ufficio di Direzione dell'esecuzione del contratto siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa del servizio siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di lavoro con il quale tali servizi sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dalla vigente normativa.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta

contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 8 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

L'impresa affidataria dovrà fornire alla Direzione dell'esecuzione del contratto ed alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio come da apposito verbale di consegna, i seguenti documenti:

- l'elenco dei nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei servizi, corredato da fotocopia del nulla-osta assunzioni dell'ufficio di collocamento e copia dei rispettivi libretti di lavoro in cui risulti l'appartenenza all'appaltatore; di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione dell'esecuzione; le maestranze non potranno accedere al cantiere sprovviste di idoneo documento di identificazione che consenta le verifiche del caso; analoga procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici;
- documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti: deve essere presentata prima dell'inizio del servizio e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna; stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici;
- Piano di cantierizzazione;
- Piano operativo di sicurezza e Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; il Piano Operativo di Sicurezza sarà aggiornato di volta in volta su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, così come i piani operativi di sicurezza delle Imprese subappaltatrici; i subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- nominativi del direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del medico competente ove nominato, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio, alla Direzione dell'esecuzione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore dovrà assolvere agli oneri ed obblighi per:

- i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente dalla Stazione Appaltante;
- tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli.

Lo stato del campo piezometri dovrà essere conforme alla presa in consegna, salvo il normale deperimento d'uso riferito ad una corretta gestione e alle opere eseguite in base al presente Capitolato.

L'Amministrazione e la Direzione dell'esecuzione si intendono sempre sollevate dall'appaltatore stesso da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori nonché verso i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi, sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'appaltatore, dei subappaltatori e dei loro dipendenti.

ART. 9 – Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Piano di sicurezza e di coordinamento, redatto secondo l'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., forma parte integrante del contratto di Appalto ed è predisposto dalla Stazione Appaltante.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di sicurezza ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Tale Piano potrà essere adeguato dal Coordinatore in fase di esecuzione in funzione di nuove esigenze nate durante l'esecuzione dei servizi, o per proposte di miglioramento da parte dell'appaltatore, senza che l'appaltatore possa richiedere maggiori compensi.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno venire segnalati al Coordinatore in fase di esecuzione che si occuperà di organizzare le operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le squadre presenti in cantiere.

I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive del Piano di sicurezza.

L'appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante eventuali proposte integrative al Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi, da considerare come piano di dettaglio del Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Il Piano operativo di sicurezza dovrà contenere il dettaglio delle responsabilità relativamente alla gestione del piano operativo stesso e delle operazioni di cantiere.

Tali variazioni ed integrazioni e il Piano operativo di sicurezza formeranno parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal Coordinatore in fase di esecuzione nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto piano.

In ogni caso si ricorda che l'accettazione del Piano di sicurezza non esime l'appaltatore dal rispetto di tutte le norme e leggi preesistenti e vigenti nel campo della sicurezza, nei confronti delle quali l'appaltatore rimane totalmente responsabile.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. l'appaltatore durante l'esecuzione del servizio, è tenuto ad osservare le misure generali di tutela, di cui all'art. 15 dello stesso decreto; inoltre deve curare in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione dell'impianto di trattamento acque e dei baraccamenti tenendo conto delle condizioni di accesso a tali luoghi, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire alle varie attività o relative fasi;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

L'appaltatore ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. è tenuto inoltre a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri cui all'allegato XIII del citato decreto;
- predisporre l'accesso e la recinzione di cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

- curare le condizioni di stoccaggio dei materiali, tra cui i fusti della miscela, previo, se del caso, coordinamento con la Stazione Appaltante o il Direttore dell'esecuzione;
- redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

L'accettazione da parte dei singoli datori di lavoro dei Piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i., costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1 lett. a), all'art. 18, comma 1 lett. z) e all'art. 26 commi 1 lett. b) e 3 del medesimo decreto.

L'appaltatore, le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 100 comma 3) del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., sono tenuti ad attuare quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Resta inteso comunque che eventuali accoglimenti da parte del Coordinatore in fase di esecuzione delle modificazioni ed integrazioni proposte dall'appaltatore non possono in alcun modo giustificare variazioni od adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

All'atto della redazione del presente Capitolato sono in atto misure restrittive ed urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica anche nei cantieri. I D.P.C.M 11 e 14 Marzo 2020, integrati in data 24 aprile 2020, hanno stabilito le seguenti misure:

- evitare ogni spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative;
- divieto di assembramento
- rispetto del distanziamento stabilito tra le persone
- adozione di specifiche misure igieniche.

Sulla base delle premesse di cui sopra, il Coordinatore in fase di esecuzione provvederà a fornire ragguagli all'appaltatore nel Piano di Sicurezza e Coordinamento all'interno del capitolo "Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori", qualora la situazione emergenziale dovuta al COVID - 19 sia ancora in corso all'atto dell'esecuzione del servizio.

ART. 10 – Osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti

L'appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. servizi Pubblici 145/2000 s.m.i. per le parti ancora vigenti, sia eventualmente il D.P.R. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche (D.Lgs. 50/2016 s.m.i., D.P.R. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora vigenti), sia la normativa tecnica, anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.

Per quanto concerne le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori dovrà osservare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:

- a) delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei servizi in materia ambientale;
- b) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguiti i servizi oggetto dell'appalto;
- c) delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i servizi in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

Ad installazione dell'impianto ultimato e prima dell'avvio delle attività di bonifica e monitoraggio, l'appaltatore dovrà inoltre, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla Direzione

dell'esecuzione una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità dell'art. 7 del D.M. 37 del 22.01.2008 attestante che l'impianto, a seguito di accurati accertamenti, verifiche e prove, è perfettamente rispondente a quanto indicato all'art. 6 dello stesso D.M.

ART. 11 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19/04/2000 n. 145 s.m.i. per le parti ancora vigenti;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Offerta economica dell'appaltatore;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Piano operativo della sicurezza;
- Elenco prezzi;
- Polizze di garanzia;
- Elaborati progettuali;
- Cronoprogramma.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 12 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- le Determinazioni Dirigenziali della Città di Torino n. 140 del 11/06/2014 (Allegato B), n. 43 del 12/02/2019 e n. 324 del 24.12.2019;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Tutte le attività connesse ai servizi di gestione dell'impianto di bonifica e monitoraggio della falda dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo

le buone regole dell'arte. Nello svolgimento delle attività, l'appaltatore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito dell'appaltatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

ART. 13 – Garanzie e coperture assicurative

Garanzia fideiussoria:

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., prima della stipula del contratto, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, secondo le modalità di cui all'articolo 93 del citato decreto, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. Se la cauzione è stata costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un soggetto qualificato ai sensi di Legge.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione secondo le condizioni richieste dall'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La predetta garanzia dovrà essere prestata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 58/1998.

Nel caso di inadempienze contrattuali l'ente appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della cauzione; inoltre l'appaltatore deve reintegrarla nel termine che gli è prefissato, qualora l'ente appaltante debba valersi di essa in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, e deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al comma 2 dell'articolo 1957 codice civile.

La garanzia dovrà essere conforme ai contenuti di schema polizze tipo approvati con D.M. 123/2004. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all'appaltatore.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione al 50% dell'importo della cauzione, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Polizze:

L'appaltatore è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza (C.A.R.) a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in

genere e in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisorie ed una polizza che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dei servizi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La somma assicurata nella polizza C.A.R., da stipularsi a nome dell'appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all'importo di aggiudicazione dei servizi comprendendo tutti i costi di cui all'articolo 4 dello schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004, aumentato del valore delle preesistenze pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00)

La durata e l'efficacia della polizza C.A.R. si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione servizi.

La polizza R.C.T., da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai servizi e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'appaltatore e dovrà prevedere un massimale di € 1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila,00) per singolo sinistro e anno assicurativo, per danni a persone cose e animali.

Inoltre, ad integrazione della polizza C.A.R. ed R.C.T., l'appaltatore dovrà stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con il massimale di € 1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila,00) per sinistro e per prestatore di lavoro.

La polizza R.C.T. di cui ai precedenti commi deve essere estesa alla colpa grave all'appaltatore, deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Stazione Appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione servizi, deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita al Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) gg. prima della consegna dei servizi.

ART. 14 – Spese di contratto e accessorie - termine stipula contratto

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

A carico esclusivo dell'appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa le seguenti spese:

- a) le tasse e gli altri oneri (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.); dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei servizi;
- b) le tasse e gli oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione degli impianti, compreso l'onere per il rilascio dei C.P.I.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Per quanto concerne modalità e spese di pubblicazione del bando si richiama l'art. 73. del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il quale stabilisce che:

"Gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del Stazione Appaltante della Stazione Appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta

ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11."

Lo stesso D.Lgs 50/2016 s.m.i. al comma 11 dell'art. 216 precisa che:

"Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21."

Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.

Sono a carico dell'appaltatore le spese per l'allacciamento definitivo alle società erogatrici di energia elettrica, acqua, reti fognarie, necessarie alla esecuzione del servizio.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva (applicazione commi da 1 a 7 dell'articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.) la stipulazione del contratto deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 comma 8 e successivi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario comporta l'applicazione del comma 6 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (*"La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario"*).

ART. 15 – Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sul valore del contratto d'appalto (importo contrattuale comprensivo degli oneri per la sicurezza, ex articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo decreto.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con conseguente obbligo di restituzione della stessa, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 16 - Scelta dell'appaltatore - subappalti

Per la scelta dell'appaltatore si procede ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante procedura aperta e secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ex articolo 95, comma

4, lett. b del medesimo decreto.

Considerato che l'ambito in cui svolgere il servizio è un sito di bonifica ambientale (Cod. Anagrafe 1275) è necessario che l'Appaltatore sia iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nella categoria 9 (bonifica di siti) e, considerati gli importi dei servizi indicati all'art. 3, nella classe C (fino a € 2.500.000,00).

L'importo subappaltabile non potrà essere superiore al 30%, ai sensi del comma 2 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'affidamento in subappalto di parte delle attività del servizio è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante, nei limiti ed alle condizioni previste dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore all'atto dell'offerta, abbia indicato i servizi che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto in copia autentica presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni da subappaltare
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto successivo;
- che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 s.m.i. in materia di qualificazione delle imprese e dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i., articolo 84, e della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della documentazione completa, previa acquisizione diretta, ex articolo 6 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., del DURC. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto l'autorizzazione si intende concessa qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti alla metà.

L'appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice Civile con l'appaltatore affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio.

L'appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile dei servizi subappaltati.

Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.

L'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi del comma dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori sarà eseguito direttamente dall'appaltatore, nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; ai sensi del comma 13 del richiamato articolo la Stazione Appaltante si avvale della clausola del pagamento diretto al subappaltatore nei casi indicati nello stesso comma.

Il mancato rispetto dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. determina l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale.

L'appaltatore deve praticare, per i servizi e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Qualora, durante il corso del servizio, la Direzione dell'esecuzione accertasse e denunciasse sia all'appaltatore, sia alla Stazione Appaltante un grave errore commesso da una impresa subappaltatrice, essa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere immediatamente allontanata dal Cantiere.

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dell'appalto o contrattuale o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali di cui all'art. 107 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al precedente punto 5.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrante, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione, servizio o fornitura affidati.

In materia di somministrazione di manodopera si rinvia alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. 276/2003 s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 187/1991, le società di capitali anche cooperative e consortili aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione del servizio.

ART. 17 – Prescrizioni varie – obblighi dell'appaltatore

Oltre agli altri oneri previsti dall'art. 5 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000 s.m.i., per quanto ancora in vigore, dal D.P.R. 207/2010 s.m.i., per quanto ancora in vigore, e dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, compresi nell'importo contrattuale.

L'appaltatore dovrà assistere o dirigere personalmente le attività di cui al presente appalto oppure potrà nominare a rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione degli eventuali ordini da questa impartiti.

Il DEC ha la facoltà di ordinare in qualunque momento l'allontanamento dal cantiere di qualsiasi operaio od impiegato dell'appaltatore compreso il rappresentante di cui sopra e ciò senza che il DEC sia tenuto a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento e senza che l'appaltatore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

La tassa per l'eventuale occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa allo steccato di cantiere, recinzione, ecc., necessari per l'esecuzione della prestazione è a carico dell'appaltatore.

Sarà a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore quanto segue:

- a) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero

intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

- b) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio in questione.
- c) le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane; l'appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In ogni caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se questi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né il titolo a risarcimento di danni:

- adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- dichiarare inoltre, all'atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato gli impianti e le apparecchiature tecnologiche esistenti (vedere procedura rappresentata negli elaborati progettuali).

17.1. - Obblighi concernenti la mano d'opera

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi suddetti.

L'appaltatore si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi sono vincolanti per l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Le opere in oggetto saranno liquidate a misura.

Nei servizi eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché

della buona esecuzione dei servizi.

Nei servizi in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere.

Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per servizi non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dell'esecuzione del contratto, prima dell'esecuzione dei servizi stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.

Esclusivamente nel caso di servizi in economia l'applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sarà fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.

17.2. - Obblighi speciali

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione dell'esecuzione del contratto le misure delle opere compiute ed a contro firmare quindi la registrazione di esse nonché quelle delle eventuali liste giornaliere e delle provviste relative ai servizi eseguiti in economia.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto a produrre quando richiesto dalla Direzione dell'esecuzione, e idonea documentazione fotografica in formato digitale e/o disegni di contabilità. Per tali servizi nessun compenso sarà corrisposto.

Prima dell'inizio dei servizi, l'appaltatore dovrà:

- segnalare il recapito telefonico al quale potranno essere inoltrate le eventuali comunicazioni urgenti;
- provvedere a indicare il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilità e della persona autorizzata a ritirare gli ordini di servizio; quest'ultima dovrà presentarsi presso gli uffici della Direzione dell'esecuzione del contratto ad orari e giorni stabiliti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto stessa per un puntuale rendiconto sull'andamento delle opere in corso;
- segnalare alla Direzione dell'esecuzione del contratto, i servizi oggetto di subappalto, la categoria di appartenenza, il nominativo della ditta subappaltatrice al fine di verificare il pieno rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'esecuzione di eventuali opere, benché specialistiche, oggetto di subappalto non potranno avere inizio fino a quando non sarà stato adempiuto quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'appaltatore sarà sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti e da quelli delle ditte subappaltatrici.

ART. 18 - Rappresentante tecnico dell'appaltatore

Così come stabilito dall'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000, l'appaltatore che non conduce personalmente il servizio deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione del servizio, restando sempre, l'appaltatore stesso, responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione dell'esecuzione.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei servizi.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 19 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i. (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"*).

L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La Stazione Appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Stazione Appaltante risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante entro quindici giorni dalla stipulazione del presente contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 20 - Cessione del credito

In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 13, del Codice degli appalti, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.

ART. 21 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei servizi a misura e delle somministrazioni per opere in economia

I servizi oggetto del presente appalto saranno liquidati con applicazione dei prezzi desunti dal prezzario "Prezzi di riferimento per opere e servizi Pubblici nella Regione Piemonte – Prezzario Regione Piemonte 2020.

Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Detti prezzi comprendono:

- a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b) per gli operai a mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
- d) tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.

I prezzi medesimi, diminuiti nella loro integrità del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Per quanto attiene l'impiego della mano d'opera in economia la variazione offerta sarà applicata soltanto alla maggiorazione del 24,30% relativa alle spese generali ed utili dell'appaltatore.

Qualora non sia reperibile il prezzo relativo ad una prestazione, si procederà alla pattuizione di nuovi prezzi secondo quanto stabilito al comma 5 dell'art. 22 del D.M. 49/2018.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. quantificherà gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza afferenti i nuovi prezzi. Tali somme non saranno soggette al ribasso d'asta.

ART. 22 - Mezzi provvisionali

Fra gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa dell'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:

- a) gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per l'esecuzione dei servizi durante forte pioggia o neve;
- b) le maschere protettive eventualmente occorrenti per servizi in pozzi, gallerie, ecc.;
- c) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami;
- d) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di servizi e per le segnalazioni di ingombro stradale;
- e) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza;
- f) steccati.

Il compenso per la fornitura e l'eventuale costruzione degli elencati mezzi d'opera, comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

ART. 23 - Disciplina nei cantieri

L'appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

La Direzione dell'esecuzione del contratto potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei allo svolgimento del servizio introdottisi nel cantiere.

L'appaltatore si impegna altresì ad eseguire i servizi previsti secondo il programma stabilito, impiegando le attrezzature più idonee allo scopo ed operando con modalità finalizzate alla buona riuscita del servizio.

L'appaltatore dovrà specificare e/o rendere disponibile:

- le dotazioni di mezzi e strumenti di protezione e di lavoro che l'appaltatore intende mettere a disposizione dei propri dipendenti, con l'evidente vincolo che essi dovranno essere perfettamente conformi a quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- le fonti di energia che l'appaltatore intende utilizzare nel corso dei servizi, sia per illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i servizi ed alle condizioni presumibili nelle quali i servizi stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'appaltatore intende utilizzare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, certificati di collaudo, certificati di conformità CE, o revisioni periodiche previste dalle normative, modalità di messa

a terra previste e quanto altro occorre per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o revisione dovranno essere tenuti a disposizione.

In cantiere, l'appaltatore dovrà altresì mettere a disposizione:

- le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, ecc.;
- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione dei servizi, di relazione descrittiva e, ove occorra, di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di calcolo firmati da progettista legalmente abilitato;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei servizi da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi;
- la documentazione amministrativa: certificato iscrizione CCIA, Modello INAIL1 10.SM, Ordine di lavoro, Informazione lavoratori, Autorizzazione dell'impianto di smaltimento rifiuti ove verranno smaltiti i rifiuti contenenti amianto, Accertamenti sanitari sui lavoratori, ecc.

Per quanto attiene le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e relative prescrizioni si rimanda all'art. 9 del presente capitolato.

ART. 24 – Custodia dei cantieri

La custodia del cantiere dovrà essere affidata, così come previsto dall'articolo 22 della Legge 646/1982, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e l'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione ed alla Direzione dell'esecuzione le generalità del personale addetto alla guardiania, nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso del servizio

ART. 25 - Trattamento e tutela dei lavoratori

L'appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dallo Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito all'articolo 36 dello stesso a tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto.

L'appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'appaltatore è, altresì responsabile, in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore si obbliga, altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza dagli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato al Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'appaltatore, e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 26 - Consegna ed inizio attività

La consegna del servizio, così come previsto dall'art. 5 del D.M. 49/2018, dovrà avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'esecuzione in via d'urgenza a norma dell'art. 32, comma 8,

del D.Lgs 50/2016 s.m.i., ovvero all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna, l'appaltatore dovrà presentare alla Direzione dell'esecuzione del contratto, per l'approvazione, il programma dettagliato del servizio previo accordo con la Direzione dell'esecuzione del contratto medesima circa le modalità di esecuzione stabilite in contratto.

Approvato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, il programma dovrà essere scrupolosamente e puntualmente attuato in ogni sua parte; eventuali variazioni che si rendessero necessarie saranno preventivamente concordate ed autorizzate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto stessa. L'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di ordinare modifiche a tale programma in qualsiasi momento per sue esigenze, senza che l'appaltatore sia autorizzato a richiedere compenso alcuno od accampare pretese di sorta.

La mancata osservanza di tale disposizione, o di quelle indicate dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore con gli effetti stabiliti al comma 5 e seguenti del citato articolo.

La Direzione dell'esecuzione del contratto, in relazione all'organizzazione dei singoli interventi previsti in progetto può riservarsi di effettuare consegne parziali, fermo restando che il tempo contrattuale decorrerà dalla consegna definitiva.

ART. 27 – Aumento e diminuzione dei servizi

L'importo dell'appalto potrà variare in più o in meno secondo quanto indicato nell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 28 - Sospensione del servizio e ripresa

Per le eventuali sospensioni e riprese si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nell'articolo 10 del D.M. 49/2018.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione, ragioni di pubblico interesse o necessità, od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il DEC, di propria iniziativa o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o condizioni climatologiche, ovvero per pubblico interesse o per necessità (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 all'articolo 107 e dal D.M. 49/2018 all'articolo 10) non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Durante la sospensione disposta per i motivi di cui sopra e a termini di legge l'appaltatore dovrà assicurare la guardiania e la manutenzione del cantiere; qualora la sospensione superi i limiti previsti dal Capitolato Generale d'Appalto, saranno riconosciuti all'appaltatore gli indennizzi di legge.

La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei servizi, e pertanto sarà aggiunta a tale data.

I verbali di sospensione e ripresa saranno firmati dal DEC e dall'appaltatore e inviati alla Stazione Appaltante.

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio l'appaltatore potrà sospendere i servizi.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione non autorizzata, la Stazione Appaltante potrà estromettere l'appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i servizi, pur tenendo l'appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Stazione Appaltante valido motivo di risoluzione del contratto.

Può essere motivo di sospensione la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 22 del D.M. 49/2018.

Si rammentano inoltre le disposizioni inerenti la ripresa dei servizi, contenute nell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e nell'art. 10 comma 4 del D.M. 49/2018.

Per eventuali proroghe si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 29 - Penale per sospensione servizio o ritardo

Con riferimento all'Articolo 4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI, per interruzioni parziali o totali delle attività superiori a n. 3 (tre) giorni consecutivi, escluse le cause di forza maggiore, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5% dell'importo contrattuale a partire dal quarto giorno; dopo la terza interruzione la penale sarà applicata a partire dal primo giorno di interruzione. Sono fatte salve le interruzioni non dipendenti da inadempimenti dell'appaltatore o, comunque, adeguatamente motivate.

L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei servizi oltre i termini contrattuali, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le relative spese di assistenza e Direzione dell'esecuzione e sottostare ad una penale pecuniaria pari al 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo secondo quanto previsto dall'art. 113 bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Raggiunto il 10% dell'importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

L'ammontare delle spese di assistenza, di Direzione dell'esecuzione nonché della penale sarà dedotto dal conto finale.

ART. 30 - Norme di misurazione e valutazione

Tutti i prezzi dei servizi computati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'appaltatore, le spese per la sicurezza (non esplicitamente indicate in progetto) e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto.

Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei servizi a misura si intenderanno eseguite con tutte le prestazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dell'esecuzione del contratto, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente Capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte della Stazione Appaltante, di qualunque tipo.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'appaltatore.

Il prezzo stabilito comprende anche l'esecuzione di tutte le prove in sito ed in laboratorio previste dalle specifiche tecniche o comunque ordinate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, dal Collaudatore o dagli Enti di controllo.

Le forniture dei materiali saranno liquidate all'appaltatore applicando i prezzi elementari dell'elenco prezzi ai quantitativi di materiale effettivamente posato senza tenere conto degli eventuali sfridi derivanti dalle particolari condizioni operative e di messa in opera.

Per l'esecuzione di attività non previste e per le quali non siano individuabili i relativi prezzi nel prezzario di cui all'articolo 20, si procederà al concordamento di nuovi prezzi con le norme dell'articolo 8 del D.M. 49/2018 ovvero si provvederà in via eccezionale, in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'appaltatore solo nei limiti degli ordini e delle autorizzazioni ogni volta comunicate dal DEC.

ART. 31 - Pagamenti in acconto

Ad esclusione dell'anticipazione di legge, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è prevista la corresponsione di rate di acconto al raggiungimento di euro 150.000,00 al lordo del

ribasso offerto ed oneri fiscali esclusi, dei servizi regolarmente eseguiti.

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della Direzione dell'esecuzione del contratto.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del D Lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 32 - Conto finale – rata di saldo

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 punto e), del D.M. 49/2018 s.m.i., si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei servizi.

L'ammontare del saldo finale dovrà essere non inferiore al 10% dell'importo di aggiudicazione del servizio.

Il pagamento della suddetta rata di saldo sarà effettuato secondo tempi e modalità previsti degli artt. 103 e 113 bis comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., previa approvazione del certificato di collaudo/verifica di conformità del servizio, e dietro presentazione della garanzia fidejussoria. Tale garanzia deve avere validità ed efficacia a decorrere dalla data di emissione del collaudo provvisorio/verifica di conformità, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e deve essere emessa con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e in conformità al contenuto di schema polizza tipo 1.4. approvato con D.M. 123/2004.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, i termini per il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria decorrono dalla data di presentazione della garanzia stessa.

La corresponsione della rata di saldo è sospesa se l'appaltatore è inottemperante con le norme vigenti in materia di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori, accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi suddetti, in materia previdenziale ed obblighi contributivi, e sarà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione attestata mediante DURC.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 33 – Verifica di conformità del servizio, collaudi e garanzie

Le operazioni di collaudo/verifica di conformità del servizio devono essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione servizi.

La Verifica di conformità del servizio ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, tale verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art.102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.).

L'appaltatore dovrà firmare per accettazione la Verifica di conformità provvisoria entro 20 (venti) giorni da quando gli verrà presentata.

Il Stazione Appaltante delibererà sull'ammissibilità della Verifica di conformità, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro sessanta giorni.

L'appaltatore dovrà altresì fornire all'Amministrazione lo schema dell'impianto di miscelazione ed iniezione, prima dell'approvazione della verifica di conformità, ovvero del certificato di regolare esecuzione, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.

Il Stazione Appaltante provvederà alla nomina di uno o più collaudatori tecnico-amministrativo, il cui compenso sarà a carico del Stazione Appaltante.

Salvo quanto disposto all'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 34 - Manutenzione delle opere fino al collaudo

A partire dalla data di ultimazione del servizio e fino alla data della Verifica di conformità, sarà a carico dell'appaltatore la manutenzione ordinaria e l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti gestionali senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

Resta inteso e confermato tra le parti che i servizi di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall'Ente medesimo, addebitandone la spesa all'appaltatore, qualora questa risultasse inadempiente.

ART. 35 - Danni di forza maggiore

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo delle opere necessarie per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 8 del D.M. 49/2018 ovvero si provvederà in via eccezionale, in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'appaltatore solo nei limiti degli ordini e delle autorizzazioni ogni volta comunicate dalla Direzione dell'esecuzione. Pertanto l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione dell'esecuzione.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.

ART. 36 - Definizione delle controversie

Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall'appaltatore comportino variazioni dell'importo dell'appalto in misura superiore il 10% dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., cui si fa integrale rinvio.

Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del servizio tra la Direzione dell'esecuzione del contratto e l'appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa ai sensi dell'art 108 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si siano potute definire in via amministrativa, nascenti dal presente Appalto saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

ART. 37 - Fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempienza

Il contratto di appalto è sciolto di diritto per fallimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 81 del R.D. n. 267 del 16/3/1942.

Quando la Direzione dell'esecuzione del contratto accerti, a carico dell'appaltatore, una grave inadempienza degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, il DEC, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le

controdeduzioni avanzate, la Stazione Appaltante dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto d'appalto.

Quando per negligenza dell'appaltatore l'esecuzione del servizio ritardi rispetto alle previsioni del cronoprogramma, la Direzione dell'esecuzione del contratto, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi d'urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato, la Direzione dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e a far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs. 50/2016 s.m.i., al D.M. 49/2019 e alle parti ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e al Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. servizi Pubblici 145/2000.

ART. 38 - Norme antinfortunistiche e richiami in materia di sicurezza

L'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i., al D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e alle parti ancora in vigore del D.P.R. 207/2010 s.m.i., in particolar modo dovrà predisporre durante il servizio tutti i ripari e dispositivi necessari per la protezione del personale addetto alle attività.

Il servizio appaltato dovrà essere condotto nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative alle specifiche mansioni affidate, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore dovrà informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che egli abbia stabilito.

L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione Appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

ART. 39 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO

ART. 40 - Accettazione ed impiego dei materiali

Per quanto attiene all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla provvista dei materiali e alla sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto, si fa riferimento a quanto espressamente disciplinato negli articoli 16 - 17 del D.M. L.L.P.P. 145/2000 ed ai sensi del comma 3 dell'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

I materiali da impiegare per il servizio di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

I materiali provverranno da località o ditte che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

In ogni caso i materiali, prima dell'uso, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto; l'accettazione dei materiali non è in ogni caso definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e il servizio sia stato oggetto di verifica di conformità.

E' facoltà della Direzione dell'esecuzione rifiutare tutta o in parte la fornitura che non ottemperi alle prescrizioni contrattuali e non sia munita dei relativi certificati d'origine. Quando la Direzione dell'esecuzione abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita del servizio anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

L'appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, anche se non incluse nelle presenti Norme, purché facenti riferimento ad una normativa in uso, sottostando a tutte le spese necessarie per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ai Laboratori ufficiali; fatte salve diverse prescrizioni contenute negli articoli specifici delle Norme, il costo diretto delle prove di laboratorio verrà invece sostenuto in parti uguali tra Stazione Appaltante e appaltatore.

I campioni saranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione in locali idonei, previa apposizione di sigilli e firme della Direzione dell'esecuzione del contratto e dell'appaltatore e nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni saranno effettuate presso laboratori accreditati in conformità alla vigente normativa.

Il DEC fornirà all'appaltatore, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei servizi oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato o negli eventuali disegni di dettaglio, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione dell'esecuzione del contratto le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicheranno i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'appaltatore, nel proprio interesse di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiore a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento di prezzi ed il computo metrico è fatto come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.

Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche insufficienza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minor lavorazione, il DEC, sempre che il servizio sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame a giudizio definitivo in sede di collaudo.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dal DEC.

La Direzione dell'esecuzione del contratto può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali. La spesa relativa sarà a carico dell'appaltatore. Per quanto attiene alle modalità di prova ci si riferirà alle norme in vigore ed in assenza di queste ci si riferirà a quanto stabilito nel presente capitolato e comunque la Direzione dell'esecuzione del contratto può disporre le prove che ritiene a suo giudizio, necessarie a stabilire l'idoneità dei materiali. Tutte le spese relative saranno a completo carico dell'appaltatore.

ART. 41 - Progetto gestione impianto Full Scale – FASE II

Il progetto di gestione impianto full scale prevede la miscelazione del prodotto detossificante secondo le modalità previste nel progetto stesso e la sua immissione in falda tramite i piezometri (Linea 1 + Linea 2).

Il prodotto detossificante che sarà, impiegato dovrà rispondere ai requisiti indicati nella relazione tecnica e garantire gli stessi risultati finora assicurati dal prodotto utilizzato con continuità (da marzo 2018 - Fase I) e identificato con precisione negli atti progettuali.

I risultati fin qui ottenuti, di impedire la propagazione verso l'esterno della contaminazione da CrVI – cromo esavalente attraverso l'instaurazione di condizioni riducenti nell'acquifero, sono confermati dai monitoraggi effettuati.

Il prodotto equivalente, dichiarato in fase di offerta, dovrà essere chiaramente identificabile tramite la sua composizione chimica (componenti, composizione e concentrazione).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nel caso venga proposto un prodotto detossificante equivalente, è necessario dichiarare in fase di offerta *"che la soluzione proposta ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche"*, contenute nel progetto di gara.

In ogni caso, nell'ambito della fase di esame dei requisiti, la documentazione comprovante la bontà di quanto dichiarato in merito alla equivalenza del prodotto, sarà oggetto di verifica per accertarne la reale conformità.

Resta inteso che prima che di ogni fornitura, la composizione chimica della miscela detossificante (componenti, composizione e concentrazione) dovrà comunque essere sottoposta al DEC per l'accettazione.

Qualora dai monitoraggi risultasse che la miscela proposta non ottempera a quanto prescritto, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere l'utilizzo di altro prodotto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta.

Durante la fase di bonifica sono previsti monitoraggi periodici della falda, secondo le modalità e le frequenze previste nel progetto gestionale.